

COMUNE DI CILAVEGNA

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE' PER LA DISTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.1994 -
Esecutiva a seguito di risposta ordinanza istruttoria, il 3.02.1995 -
Seduta del 22.12.1994 - atti n. 58609 - Ordinanza istruttoria -
Risposta ordinanza con delibera di C.C. n. 6 del 9.01.1995 -
Esecutiva per decorrenza dei termini, L. 142/90, il 3.02.1995.

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, determina i criteri e le modalità di concessione di contributi a persone, enti pubblici e privati ed aziende, da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 2

SOGGETTI DESTINATARI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici e privati, associazioni, società legalmente costituite, istituzioni di carattere privato che operano per la promozione del progresso civile, sociale, morale, sportivo, culturale ed economico della comunità, nonché alla valorizzazione dell'ambiente.

2. in casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. Gli interventi di solidarietà a favore di Comunità Italiane o straniere devono rientrare nei limiti e secondo le disposizioni previste dai programmi di intervento del Ministero degli Affari Esteri, come disciplinato dall'art.19 – comma 1 – D.L. 18.01.1993, n.8 – convertito nella Legge 19.03.1993, n.68.

Art. 3

PERSONE FISICHE

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza, (all.A), dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968,

n.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisata l'assenza di fini di lucro e se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici: in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Art. 4

ENTITA' DELL'INTERVENTO

1. L'entità dell'intervento a favore di persone fisiche viene stabilita e aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del contributo è fatto con il metodo "scalare", aggiungendo alla cifra stabilita per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti nel modo che segue:

a) tabella per l'applicazione del "contributo"

capo famiglia	importo mensile determinato in misura pari alla pensione minima I.N.P.S. lavoratori dipendenti decurtata del 5% (1)
2° membro	importo mensile pari all'80% di quello del capo famiglia;
3° membro	importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia;
4° membro	importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia;
5° membro	importo mensile pari agli assegni familiari.

b) a tale cifra vanno poi aggiunti:

- l'eventuale canone di affitto nella misura massima di £.400.000 mensili

- le spese condominiali, solo se debitamente documentate e nella misura massima di £.3.000.000 annue
- le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia), o relative all'acquisto di libri di testo per la scuola, sino alla concorrenza di £.400.000.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asili nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare, lavanderia, ecc.) che, consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto.

I nuclei fondiari, il cui reddito globale diviso per il numero dei componenti è inferiore ai minimi previsti dai commi precedenti, possono richiedere un'integrazione fino al raggiungimento degli importi di cui sopra.

Art. 5

ENTI PUBBLICI, PRIVATI, ASSOCIAZIONI, ECC.

1. La domanda di contributo, degli enti ed associazioni di cui all'art.2, comma 1 lett.B), dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto (All. B).

2. La domanda dovrà essere corredata da notizie e da documentazione atta ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa, i costi preventivati, ed i ricavi presunti, nonché gli eventuali contributi chiesti o ottenuti da altri enti pubblici o da privati, ed altresì di un rendiconto consuntivo relativo alla gestione precedente.

3. Nel caso in cui analogo contributo sia stato erogato in anni precedenti alla domanda dovranno essere allegati i resoconti a consuntivo a partire dalla precedente iniziativa finanziaria (All. C).

Alla domanda devono essere allegati:

- a) Se trattasi di Enti riconosciuti: l'atto costitutivo, lo statuto e l'indicazione del legale rappresentante;
- b) Se trattasi di Enti, associazioni e organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a dimostrare la finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanzare.

Art. 5/bis
***EROGAZIONI CONTRIBUTI (incentivi) ALLE AZIENDE
PRIVATE***

1. le modalità per l'erogazione di contributi – incentivi ad aziende ed enti privati al fine di favorire lo sviluppo delle stesse in materia di nuove assunzioni, mantenimento dell'occupazione e nuovi investimenti verranno condizionate da apposito regolamento.

Art. 6
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale che valuterà l'attività e l'iniziativa proposta sulla base di parametri quali:

- a) attinenza e coerenza con i programmi comunali;
- b) rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva ed economica della comunità nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
- c) rilevanza territoriale;
- d) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
- e) rapporto tra costo previsto o presunto e risultato perseguito;
- f) entità del contributo e/o buon esito della stessa iniziativa relativamente ad anni precedenti;
- g) assenza di fine di lucro in particolare per quanto riguarda i soggetti privati.

2) l'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell'iniziativa medesima.

Art. 7
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, adeguatamente documentata, da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa.

2. Il contributo potrà essere erogato, in presenza di particolari esigenze, anche in via preventiva, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre l'attestazione di cui al precedente comma.

Art. 8

UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle altre attività programmate dal Comune.

3. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

4. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

5. La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

6. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

Art. 9

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983 (G.U. n.16 del 17.01.1984), il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

2. Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

Art. 10
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, ai comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impegno dei contributi concessi.

Art. 11
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La Giunta definirà esplicitamente, in occasione della stesura del bilancio preventivo, l'impegno globale (anche riferito a più capitoli di bilancio) che intende destinare nel corso dell'anno agli scopi di cui al presente regolamento.

2. Ovvero, in caso di particolare urgenza, anche nel corso del bimestre ciascun Assessorato presenterà alla Giunta l'elenco completo delle richieste pervenute in ordine di tempo (debitamente protocollate) e quello delle richieste ritenute accoglibili con le relative motivazioni.

Art. 12
CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE

1. La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali è regolata dalle norme recate dalla legge medesima. In difetto di tali norme si applica il presente regolamento.

DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI

Al Sindaco
del Comune di CILAVEGNA

CILAVEGNA

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
in qualità di (1) _____ del (2) _____
_____ rivolge istanza al fine
di ottenere la concessione di un contributo di L. _____ da
utilizzare per (3) _____

La richiesta di contributo è motivata da (4) _____

Il sottoscritto DICHIARA altresì che:

- a) (2) _____
ha per scopo (5) _____

- b) all'iniziativa partecipano altresì (6) _____

con le seguenti modalità _____

- c) (2) _____ non persegue fini di lucro

d) che la persona abilitata a quietanzare è il Sig. _____
_____ (solo per Enti, Associazioni e organismi non riconosciuti).

Cilavegna, li _____

In fede

LEGENDA

- (1) Presidente, Direttore, Segretario, ecc.
- (2) Denominazione dell'Ente, Società, Associazione, ecc.
- (3) Indicare gli scopi dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo
- (4) Motivare le ragioni che giustificano la richiesta di contributo
- (5) Indicare le finalità dell'Ente, Società, Associazione, Comitato, ecc.
- (6) Elencare altri eventuali partecipanti all'iniziativa (soggetti pubblici o privati)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003:

Si comunica che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati e finalizzati allo svolgimento della stessa e il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

I diritti spettanti all'interessato sono analiticamente indicati nell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.